

Milano, 23 novembre 2016

Ministro economia e finanze
Spett.le Agenzia delle Entrate,
Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
dc.tecnologieeinnovazione@agenziaentrate.it
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Spett.le
Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
all'attenzione del capo dipartimento Mario Morcone
pec. gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it

Spett.le
Ministero della Salute
dgsi@postacert.sanita.it
Direzione generale della prevenzione sanitaria
all'attenzione della direttrice Serena Battilomo
s.battilomo@sanita.it
dgprog@postacert.sanita.it

Spett.le
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
dgpoliticheattive@pec.lavoro.gov.it
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it
UNAR
unar@unar.it

Oggetto: attribuzione codice fiscale numerico ai richiedenti protezione internazionale

Alle scriventi organizzazioni – che operano nell'ambito della protezione internazionale e del contrasto alle discriminazioni - è stato segnalata la comunicazione di servizio n.8 del 26.07.2016, esplicativa della nuova procedura telematica predisposta dall'Agenzia dell'Entrate di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute per l'attribuzione di un codice fiscale provvisorio ai richiedenti protezione internazionale già al momento del rilascio della ricevuta attestante la verbalizzazione della domanda di protezione internazionale e la conversione del codice fiscale numerico in uno alfanumerico definitivo al momento della

notifica della decisione favorevole da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Secondo quanto evidenziato nella suddetta comunicazione, il fine della procedura, che prevede l'attribuzione del codice fiscale numerico provvisorio e la conversione poi in uno alfanumerico direttamente dalle Questure, è quello di dare piena attuazione ad alcune disposizioni del D. lgs. 142/2015 ed, in particolare, di garantire l'iscrizione al servizio sanitario e l'accesso al lavoro ai sensi degli artt. 21 e 22 D. Lgs. 142/2015 al richiedente protezione internazionale che sia in possesso del permesso di soggiorno o della sola ricevuta rilasciata al momento della verbalizzazione che, come previsto dall'art. 4 c. 3 D. Lgs. 142/2015, vale come permesso di soggiorno provvisorio.

Pur condividendo il fine dell'attivazione della nuova procedura e dell'attribuzione del codice fiscale al momento della verbalizzazione della domanda di protezione internazionale non può non essere rilevato come ad oggi le informazioni giunte ai vari uffici periferici circa questa nuova procedura siano del tutto insufficienti e come di conseguenza l'assegnazione ai richiedenti di un codice fiscale diverso da quello assegnato agli altri cittadini (poiché più breve e numerico), quando rilasciato, non consenta il pieno accesso ai diritti.

Sono numerose infatti le segnalazioni ad oggi ricevute dalle Nostre associazioni su tutto il territorio nazionale che rilevano innanzitutto che vi sono Questure che non sanno ancora come creare i codici provvisori numerici e fornirli ai richiedenti asilo e che non sanno assolutamente come convertire il codice provvisorio in codice alfanumerico definitivo nella lettera di notifica della decisione favorevole al richiedente. Inoltre quando il richiedente protezione internazionale sia fornito di codice provvisorio si riscontra l'impossibilità di accedere al SSN, di iscriversi ai tirocini formativi, di partecipare ai corsi di formazioni professionale, di accedere al lavoro, di ottenere la residenza e/o il rilascio dei farmaci con la prescrizione medica anche a causa dell'incapacità dei sistemi operativi telematici di riconoscere la validità del codice fiscale così assegnato.

Facciamo presente che l'impossibilità pratica di accedere ai diritti fondamentali sopra indicati rappresenta una violazione dei citati articoli del D. Lgs. 142/2015 (artt. 4, 21 e 22 D.Lgs. 142/2015) nonché un trattamento discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri contrario all'art. 43 comma 2 let c) TU Immigrazione poiché tale prassi *“illegittimamente impone condizioni più svantaggiose...”* nell'accesso *“all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”*.

Alla luce di quanto sinora esposto, Vi invitiamo pertanto a riconsiderare la scelta di assegnare un codice fiscale provvisorio numerico più breve ed, al fine di assicurare l'effettiva parità di trattamento per i cittadini richiedenti la protezione internazionale, riconoscere ad essi il comune codice fiscale alfanumerico ovvero di dare adeguata informazione a tutti gli uffici periferici anche rispetto all'aggiornamento dei sistemi informatici e dove questo non fosse stato attuato di provvedere ad aggiornarli.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni opportuno chiarimento fermo restando che in mancanza di riscontro ci attiveremo in ogni opportuna sede ivi compresa quella giudiziale, al fine di veder tutelati i diritti dei richiedenti protezione internazionale.

A.S.G.I. – Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

ARCI

CARITAS

C.I.R. Consiglio Italiano per i Rifugiati

COMUNITA' SANT EGIDIO

EMERGENCY

F.C.E.I.- Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

FONDAZIONE MIGRANTES

MEDU - Medici per i Diritti Umani

NAGA